

Condizioni generali (CG) relative al contratto di raccordo (edizione 2016)

1. Premesse

La versione attuale e vincolante delle CG sarà di volta in volta pubblicata in Internet, all'indirizzo www.ffs.ch/binari-di-raccordo. L'edizione cartacea può essere richiesta alle FFS. Eventuali modifiche delle CG saranno comunicate ai raccordati a mezzo lettera raccomandata, segnalando che salvo obiezioni contrarie entro il termine di un mese le modifiche diventano vincolanti per il rapporto contrattuale.

2. Acquisizione del terreno e dei diritti e rapporti giuridici

- 2.1. Se per il binario di raccordo (escluse le parti di impianti di proprietà delle FFS) occorre utilizzare terreno appartenente alle FFS, le FFS lo mettono a disposizione del raccordato contro indennità.
- 2.2. Le controparti devono segnalare senza indugio eventuali modifiche dei propri rapporti giuridici.

3. Lavori di manutenzione necessari

- 3.1. I termini utilizzati nel contratto di raccordo – sorveglianza, manutenzione (manutenzione periodica, ripristino e rinnovo) e modifica – sono conformi a quelli della norma SIA n. 469 «Conservazione delle costruzioni».
- 3.2. I lavori di manutenzione necessari al dispositivo di raccordo o agli impianti di sicurezza del raccordato centralizzati nell'apparecchio centrale delle FFS verranno resi noti dal raccordato nel minor tempo possibile. Nel frattempo le FFS comunicano i probabili costi dei lavori da eseguire, nel caso in cui il raccordato debba partecipare a tali spese.
- 3.3. Per la stesura del piano di situazione di cui all'art. 17 cpv. 2 LTM il raccordato dovrà mettere gratuitamente a disposizione delle FFS i piani del progetto eseguiti in scala 1:1000 (se disponibile, file georeferenziato in base alla norma SIA 405).

4. Utilizzo del binario di raccordo da parte delle FFS

4.1. Alle FFS è consentito l'utilizzo del binario di raccordo a proprio rischio, in casi eccezionali, per:

- a) il ricovero di carri
- b) movimenti di manovra
- c) corse di treni

In questi casi, lo svolgimento dell'esercizio sul binario di raccordo e sugli impianti che esso serve non dovrà essere perturbato. In tal caso devono essere rispettate le prescrizioni d'esercizio del raccordato. Le FFS sono tenute, in caso di necessità o su richiesta del raccordato, a stipulare un contratto di utilizzo.

4.2. In caso di utilizzo regolare o prevedibile sarà preventivamente messo a punto un accordo separato con il raccordato.

5. Esercizio e sicurezza

5.1. I lavori di costruzione nell'area ferroviaria devono essere pianificati con le FFS in modo da poter avviare misure di sicurezza specifiche per l'esercizio ferroviario.

I lavori di costruzione sul confine di proprietà o nell'ambito servito dal capomovimento FFS devono essere concordati con la pianificazione delle costruzioni delle FFS. Gli uffici di riferimento sono reperibili all'indirizzo Internet www.ffs.ch/binari-di-raccordo.

5.2. L'accesso a zone normalmente non consentite di entrambe le parti contraenti deve essere autorizzato dal rispettivo proprietario. Alle FFS è sempre concesso l'accesso all'area del raccordato per il mantenimento di impianti del dispositivo di raccordo e di altri impianti centralizzati nell'apparecchio centrale delle FFS.

5.3. Le controparti coordinano le proprie prescrizioni d'esercizio nei punti d'interfaccia rilevanti e mettono a reciproca disposizione le prescrizioni d'esercizio di volta in volta vigenti.

6. Annuncio di difetti, danni e incidenti

Le parti contraenti sono tenute a comunicare alla rispettiva controparte tutti gli incidenti che si verificano sul binario di raccordo. L'obbligo permane a prescindere dal fatto che i danni a veicoli, attrezzi di carico, impianti del binario di raccordo o impianti ferroviari (rete FFS) siano visibili o meno. Il numero d'emergenza delle FFS è reperibile all'indirizzo Internet www.ffs.ch/binari-di-raccordo. Il raccordato è tenuto a indicarlo nelle prescrizioni d'esercizio relative al binario di raccordo. La segnalazione alla controparte non esonera la controparte che riscontra l'incidente né dall'obbligo di notifica di cui all'Ordinanza concernente le inchieste sulla sicurezza in caso di eventi imprevisti nei trasporti del 17.12.2014 (OIET, RS 742.161) né dall'obbligo di notifica alle organizzazioni di soccorso (sanitari, polizia, pompieri).